



STATUTO
ANCI CALABRIA

(modificato dall'Assemblea Congressuale Regionale con rinnovo
organi del 13 ottobre 2004)

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita l'Associazione Regionale dei Comuni della Calabria nello spirito di unità nazionale e nella peculiare tradizione democratica calabrese;
2. L'Associazione denominata ANCI Calabria è organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.) come previsto dallo Statuto Nazionale ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso. Ad essa aderiscono secondo le norme contenute nell'articolo 2 dello Statuto Nazionale i comuni singoli ed associati, le unioni di comuni e gli enti di derivazione comunale;
3. L'ANCI Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 2

Scopo e Compiti

Anci Calabria:

1. Tutela l'autonomia dei Comuni nei confronti della Regione, ne rappresenta le istanze e gli interessi ed assume tutte le iniziative necessarie a questo fine;
2. Promuove la partecipazione e l'associazionismo quali iniziative di sviluppo economico, sociale, civile e culturale delle comunità calabresi;
3. Organizza la propria presenza nel territorio regionale attraverso la costituzione di coordinamenti provinciali e intercomunali come postulato dall'articolo 33 dello Statuto Nazionale;
4. Al fine di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati delle sedi competenti:
 - a) designa i rappresentanti dei Comuni negli organismi istituzionali della Regione;
 - b) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati;
 - c) interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali;
 - d) presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente, attraverso convenzione con terzi, o la costituzione di società proprie;
 - e) promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione alla legalità dei cittadini calabresi e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali;
 - f) sostiene e incoraggia i comuni nella salvaguardia e valorizzazione dei territori, delle tradizioni e culture locali;
 - g) favorisce la partecipazione femminile nelle amministrazioni comunali per la crescita e lo sviluppo della democrazia.

Art. 3

Soci, recesso, decadenza

1. Sono soci di Anci Calabria i comuni singoli ed associati, le unioni dei comuni, gli enti di derivazione comunale che hanno deliberato l'adesione all'Anci e risultano in regola con il versamento dei contributi;
2. L'adesione, il recesso e la decadenza sono regolati in conformità dell'art. 2 dello Statuto Nazionale.

Art. 4

Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Congressuale Regionale;
2. l'Assemblea Regionale;
3. il Consiglio Regionale;
4. il Comitato Direttivo;
5. il Presidente;
6. il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 5

Assemblea Congressuale Regionale

1. L'Assemblea Congressuale Regionale è convocata con la cadenza e le formalità previste dall'art. 9 dello Statuto Nazionale;
2. approva le modifiche allo Statuto;
3. l'Assemblea Congressuale di Anci Calabria elegge il Presidente e il Consiglio Regionale;
4. è altresì convocata, entro novanta giorni dalla decadenza o dimissioni di uno degli organi statutari eletti dalla stessa;
5. le deliberazioni assunte in sede di Assemblea Congressuale sono verbalizzate da un notaio.

Art.6

Assemblea Precongressuale Regionale

L'Assemblea precongressuale regionale è disposta dall'Anci Nazionale secondo la previsione statutaria e regolamentare per l'elezione dei delegati e dei consiglieri nazionali.

Art. 7

Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Associati in regola con il versamento dei contributi associativi; dell'Assemblea Regionale fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali e Regionali dell'Associazione;
2. l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o in via straordinaria su richiesta di 1/3 degli associati con lettera da inviarsi agli enti associati almeno 10 giorni prima della data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione;
3. l'Assemblea regionale discute i temi di particolare importanza per i soci, predispone e approva documenti e mozioni;
4. L'Assemblea Regionale:
 - a) può deliberare:
 - in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione della maggioranza degli enti associati;
 - in seconda convocazione (da tenersi ad almeno un'ora dopo la prima) qualunque sia il numero degli enti associati intervenuti;
 - b) può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora la maggioranza qualificata dei presenti ne ravvisi la necessità.

Art. 8

Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale, composto da Sindaci, Assessori, Consiglieri dei Comuni soci nonché dai rappresentanti di altre categorie di soci, attua le deliberazioni dell'Assemblea, definisce la politica di Anci Calabria, delibera sulle iniziative principali, decide sull'adesione di Anci Calabria ad altri organismi e sulla costituzione e partecipazione a società, delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale, approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
2. L'elezione del Consiglio Regionale è effettuata dall'Assemblea Congressuale Regionale secondo le norme previste dall'articolo 16 del vigente Statuto Nazionale;
3. Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è stabilito orientativamente da 30 a 35 di cui, di diritto, i Sindaci dei Comuni capoluoghi.
Non meno del 50% degli eletti devono essere sindaci.
Di norma i consiglieri regionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà locali;

Sono membri di diritto i consiglieri nazionali, i coordinatori degli organismi previsti dall'articolo 11 del presente statuto e il Presidente di Federsanità Anci Calabria.

4. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno 3 volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Direttivo;
5. Il Consiglio Regionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza;
6. Il Consiglio Regionale nella prima riunione, convocata dal Presidente, elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo. Nomina su proposta del Presidente il Segretario Regionale;
7. Il Consiglio Regionale coopta nuovi componenti in luogo di quelli che cessano di farne parte;
8. Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente. Per ogni seduta va redatto e approvato il Verbale a firma del Presidente e del Segretario;
9. Con deliberazione del Consiglio Regionale possono essere invitati al Consiglio stesso, amministratori, esperti, rappresentanti di altre realtà di tutela degli interessi delle comunità locali;
10. Il Consiglio Regionale nomina i Revisori Contabili, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, il regolamento di contabilità e tutti gli altri Regolamenti.

Art. .9

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo assicura la continuità della direzione politica dell'Associazione, attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;
2. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un massimo di 8 membri di cui almeno il 50% sindaci. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni Capoluogo, i Consiglieri Nazionali, il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni e il Presidente di Federsanità Anci Calabria. Il Segretario Regionale vi partecipa con funzioni di segretario;
3. Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Art. 10

Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto;
2. Convoca e presiede il Consiglio Regionale, il Comitato Direttivo e l'Assemblea Regionale;
3. In caso di urgenza può assumere provvedimenti indispensabili che debbono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione;
4. Il Presidente designa, sentito il Comitato Direttivo, tra i suoi membri, uno o più Vice Presidenti e fra questi il Vice Presidente Vicario, che in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti;
5. Il Presidente, su conforme parere del Comitato Direttivo, può dare delega temporanea o permanente su singoli atti al Segretario Regionale;
6. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere Regionale e Provinciale;
7. Il Presidente deve essere Sindaco in carica di uno dei Comuni della Regione.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente entro 30 gg. l'Assemblea Regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente che rimane in carica per il periodo intercorrente al rinnovo degli organi dell'Associazione.

Art. 11

Le Consulte

Ai fini di un maggior coordinamento della politica associativa, nonché della sua coerenza, efficienza ed efficacia, sono costituite le seguenti consulte:

- a) comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta dei Piccoli Comuni;
- b) conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali.

I coordinatori delle suddette consulte, partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri, estranei agli organi dell'Associazione, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili con funzioni di Presidente;
2. Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Art. 13

Commissioni Permanenti

1. Sono costituite dal Consiglio Regionale Commissioni permanenti per i fondamentali problemi di interesse degli associati o per questioni di emergenza o temi legati alla contingenza politico-amministrativa;
2. Le Commissioni permanenti esprimono pareri da trasmettere agli organi dell'Associazione che deliberano in merito;
3. Delle Commissioni possono far parte anche funzionari qualificati degli enti associati.

Art. 14

Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza

1. La carica di componente il Comitato Direttivo è incompatibile con quella di Parlamentare, di Consigliere o Assessore Regionale, di Consigliere o Assessore Provinciale e di componenti il direttivo di altre associazioni autonomistiche. Ove eletto successivamente il Consigliere decade;
2. La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi dell'Associazione, è motivo di decadenza della carica;
3. I componenti, i cui comuni non hanno regolato le quote associative decadono dagli organismi. La decadenza è deliberata dal Consiglio Regionale, su segnalazione del Segretario Regionale;
4. I Componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica;
5. La decadenza deve essere dichiarata dal Comitato Direttivo su segnalazione del Segretario e comunicata all'interessato ed al Consiglio Regionale nella prima seduta.

Art. 15

Patrimonio e finanziamento

1. Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dalla partecipazione alla quota associativa nazionale nella misura stabilita dall'art. 28 dello Statuto dell'A.N.C.I. nazionale, da eventuali contributi volontari pubblici e privati, nonché da eventuali maggiorazioni delle quote annue obbligatorie, nel limite percentuale stabilito dall'art. 35 dello Statuto dell'A.N.C.I. Nazionale;

2. Le spese sono erogate con mandati a firma del Presidente o dal suo delegato salvo quelle ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione che sono disposte dal Segretario;
3. Tutte le spese dovranno essere accompagnate dai relativi giustificativi;
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio Regionale approva il bilancio consuntivo ed entro dicembre il bilancio preventivo;
5. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli amministratori rappresentanti dell'ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi sociali e nelle Commissioni di cui fanno parte;
6. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

Art. 16

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno;
2. Entro aprile dell'esercizio successivo il Revisore Contabile esamina il bilancio Consuntivo e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione;
3. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di Previsione sono disposti dal Segretario; l'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva all'impegno di spesa. L'impegno delle spese non previste o eccedenti i limiti del Bilancio di Previsione sono disposte dal Comitato Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.

Art. 17

Segretario

1. Il Segretario sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate dai suoi Organi;
2. Egli è capo del personale a disposizione dell'Associazione, sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
3. Partecipa agli incontri del Coordinamento dei Segretari Regionali ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell'A.N.C.I. Nazionale ed inoltre agli incontri degli Organi nazionali;
4. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione;

5. Predisporre i verbali delle riunioni degli organismi, sottoscrivendoli insieme con il Presidente.

Art. 18

Modificazioni statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea congressuale Regionale, con la partecipazione di almeno un terzo degli associati e votazione favorevole della maggioranza dei presenti. Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe.

Art. 19

Varie

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale, ove compatibili, o del Codice Civile.